



Sintesi della procedura di whistleblowing

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CANALI DI SEGNALAZIONE	3
3. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI PREVISTE ED ESCLUSIONI	3
4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA	4
5. SOGGETTI ATTIVI DELLA SEGNALAZIONE	4
6. VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
7. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	5
8. MISURE CORRETTIVE	6
9. REPORTISTICA	6

1. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra il processo che Banca Generali utilizza per la gestione delle segnalazioni che il personale può effettuare, in relazione a fenomeni fraudolenti e comportamenti sospetti, nonché a irregolarità nella conduzione aziendale o violazione delle norme disciplinanti l'attività, trasmesse in conformità alla Procedura di «Whistleblowing» adottata.

2. CANALI DI SEGNALAZIONE

Al fine di mettere a disposizione del personale canali di segnalazione in linea con le previsioni normative, la procedura prevede la possibilità di:

- inviare una missiva in busta riservata e personale al “Responsabile del Procedimento di Segnalazione delle Violazioni”;
- inviare un'e-mail alla casella di posta elettronica dedicata;
- accedere al canale telematico, individuato nell'applicazione «Comunica Whistleblowing» dedicata.

È inoltre prevista la possibilità di inviare segnalazioni anonime, attraverso lo specifico canale telematico di cui sopra, unicamente per le segnalazioni riguardanti violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per tutte le altre segnalazioni (che non sono ammesse se anonime) viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nel rispetto della normativa.

3. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI PREVISTE ED ESCLUSIONI

Le principali tipologie di segnalazioni ammesse ai sensi della Procedura di Whistleblowing riguardano:

- Irregolarità amministrative e negli adempimenti fiscali e contabili;
- Irregolarità in materia di antiriciclaggio e contrasto finanziario al terrorismo;
- Irregolarità in materia di market abuse e altre irregolarità nella prestazione dei servizi e attività di investimento;
- Irregolarità in materia di distribuzione di prodotti assicurativi;
- Violazioni della disciplina sulla riservatezza dei dati;
- Violazione della normativa in materia di usura;
- Corruzione;
- Appropriazioni indebite e malversazioni;
- Frodi informatiche;
- Illeciti riguardanti l'operatività bancaria di erogazione del credito (es. trasparenza)

- Illecito esercizio delle deleghe attribuite;
- Altre fattispecie che possono costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Sono invece escluse le segnalazioni in merito a:

- Disfunzioni dell'assetto organizzativo o del sistema dei controlli interni;
- Operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. 231/2007;
- Informazioni già di pubblico dominio;
- Reclami;
- Rivendicazioni relative al rapporto di lavoro;
- Lamentele legate ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi;
- Rischi immediati per la vita o la proprietà (ad es. incendio o altre minacce per la continuità operativa);
- Voci non confermate, dicerie.

4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

Il Responsabile della Funzione di Compliance è il «Responsabile del Procedimento delle Segnalazioni di Violazione», dotato dei necessari poteri e compiti per garantire il corretto trattamento delle segnalazioni in condizioni di indipendenza di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Le segnalazioni sono oggetto di valutazione collegiale in collaborazione con il Responsabile della Funzione di Internal Auditing.

La procedura prevede canali alternativi di segnalazione in caso di conflitto d'interesse. Ad esempio se la segnalazione riguarda il personale della Funzione di Compliance è possibile inviare una segnalazione al solo Responsabile della Funzione di Internal Auditing e viceversa.

5. SOGGETTI ATTIVI DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutto il personale della Banca.

Rientrano nella definizione di «personale»:

- componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e l'Alta Direzione;
- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale);
- consulenti finanziari;
- soggetti terzi che intrattengono rapporti e relazioni d'affari durevoli con la Banca o con il Gruppo Bancario (es. collaboratori a progetto, consulenti stabilmente inseriti in azienda, ecc.).

6. VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Responsabile del Procedimento avvia, in collaborazione con il Responsabile della Funzione di Internal Auditing, le indagini sulle segnalazioni ricevute, indirizzando alla Funzione di Controllo Interno competente le eventuali attività di accertamento /indagine sulla base di un principio di competenza.

Le indagini devono essere accurate e condotte in maniera professionale, in conformità alle disposizioni normative o interne applicabili; devono garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante, delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato; devono dare l'opportunità al soggetto segnalato di difendersi e di fornire le proprie considerazioni in merito agli atti o fatti oggetto di segnalazione.

Le indagini devono avere una durata ragionevole e sono eseguite dalla Direzione Compliance e Anti Money Laundering e/o della Direzione Internal Audit a seconda della tipologia di segnalazione e dei rispettivi ambiti di competenza che opereranno in maniera indipendente e secondo propri approcci e finalità standard, e si potranno avvalere del supporto di consulenti tecnici (quali, ad esempio, studi legali esterni o specialisti interni alla Banca) su materie che non rientrano nella propria specifica competenza.

Le valutazioni devono essere integrate con gli approfondimenti ricevuti e con le spiegazioni/controdeduzioni fornite dal soggetto segnalato e archiviate a cura della Direzione che ha svolto l'indagine dando comunicazione dell'esito al soggetto segnalante.

Al termine delle analisi svolte, il Responsabile esprime, in collaborazione con il Responsabile della Direzione Internal Audit, un parere in merito alla possibilità di adottare uno specifico provvedimento ovvero archiviare la segnalazione ricevuta.

7. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Sono vietate e fonte di responsabilità in sede disciplinare eventuali forme di abuso.

Le valutazioni e le indagini sulla segnalazione sono condotte assicurando la massima confidenzialità.

È garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge (ad es. nell'ambito di procedimenti giudiziari).

È inoltre garantita la protezione contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, a prescindere dai soggetti coinvolti, per i segnalanti in buona fede.

Il soggetto coinvolto nell'attività di riscontro della fondatezza delle segnalazioni assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo di valutazione, garantendo il rispetto della privacy sia del segnalante che del segnalato.

8. MISURE CORRETTIVE

A seguito delle indagini, il Responsabile del Procedimento di Segnalazione delle Violazioni:

- identifica, di concerto con ogni altra funzione competente ed in particolare con il Responsabile della Funzione di Internal Auditing, le eventuali misure correttive da attuare (interventi su processi, procedure o presidi di controllo) e le relative tempistiche;
- valuta l'opportunità di proporre sanzioni disciplinari, in conformità con la disciplina di legge e del contratto nazionale;
- invia le evidenze raccolte ai soggetti preposti ai provvedimenti decisionali, per la valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari da adottare;
- nel caso di violazioni di particolare gravità, trasmette, previa comunicazione alla Funzione di Internal Auditing, il Report all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- informa il segnalante dell'esito sintetico della segnalazione e, in caso in cui non siano previste sanzioni disciplinari, anche il soggetto segnalato. Nel caso in cui siano previste sanzioni disciplinari è compito dei soggetti preposti ai provvedimenti decisionali informare il soggetto segnalato.

Il Responsabile della Funzione di Compliance e il Responsabile della Funzione di Internal Auditing monitorano che le eventuali misure correttive identificate siano effettivamente messe in atto nei tempi concordati. Qualora le misure correttive siano relative a violazioni in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, il monitoraggio è condotto con la collaborazione del Responsabile antiriciclaggio, che trasmette periodicamente un'informativa in merito al Responsabile della Direzione Compliance e Anti Money Laundering.

9. REPORTISTICA

Il Responsabile del Procedimento di Segnalazione delle Violazioni annualmente redige una relazione sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito della segnalazioni ricevute, prive di informazioni personali relative ai singoli casi e all'identità dei soggetti coinvolti.

Una sintesi dei dati aggregati sulle segnalazioni ricevute è diffusa mediante i siti internet della Società.